

J.E. 9

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

La presente deliberazione viene affissa il 27 GEN 2004 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 20 del 26 GEN. 2004

Oggetto: Corte di Appello di Napoli – Appello sentenza Tribunale BN n.5411/01 – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilaquattro, il giorno VENTISEI del mese di GENNAIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- |                               |                            |                |
|-------------------------------|----------------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE      | - Presidente               | _____          |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | <del>Vice Presidente</del> | _____          |
| 3) rag. Alfonso CIERVO        | - Assessore                | _____          |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE     | <del>- Assessore</del>     | _____          |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI    | <del>Assessore</del>       | _____          |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA  | - Assessore                | _____          |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA        | - Assessore                | _____          |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA      | - Assessore                | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO    | - Assessore                | _____          |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA  
L'ASSESSORE PROPONENTE *[Signature]*

### LA GIUNTA

**Premesso** che con sentenza n.5411/01 Tribunale di Benevento depositata in data 5.7.01 veniva rigettata la domanda promossa con atto di citazione notificato il 28.5.94 da Venditti Domenico; con atto notificato il 9.10.03 veniva proposto appello avverso la predetta sentenza;

**Con** determina n.569/1 dell'11.11.03 di procedeva alla costituzione in giudizio di appello pendente;

**Rilevato** che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con atto di appello avverso la sentenza Tribunale di Benevento n.5411/01 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 569/1/2003

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muollo)

**LA GIUNTA**

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

**DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.569/1/2003 ed autorizzare la costituzione nel giudizio di appello promosso avverso la Sentenza Tribunale di Benevento n.5411/01 resa tra Venditti Domenico e la Provincia di Benevento;

**dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

AGUS 80 1

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE  
(On.le Carmine NARDONE)

N. 19 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

**27 GEN 2004**

BENEVENTO

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dot. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 27 GEN 2004 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il FEB 2004  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno FEB 2004.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, li FEB 2004

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dot. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per (2 copie)  
SETTORE Avvocatura  
SETTORE \_\_\_\_\_  
SETTORE \_\_\_\_\_

il	} <u>585</u> <u>2-2-04</u>	prot. n.	<u>ES. 1069</u>
il		prot. n.	<u>20-2-04</u>
il		prot. n.	_____
il		prot. n.	_____
il		prot. n.	_____

Revisori dei Conti  
 Nucleo di Valutazione  
Conferenza Capigruppo



# PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

168  
19.2.04

Prot. n. 1068.....

Benevento, li 20 FEB. 2004

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

GIUNTA

AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
AVVOCATURA  
SEDE

**OGGETTO: DELIBERA GIUNTA PROV.LE N. 20 DEL 26 GENNAIO 2004 AD  
OGGETTO: "CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - APPELLO  
SENTENZA TRIBUNALE DI BN N. 5411/01 - RATIFICA ATTI E  
AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO".-**

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, esecutiva.

IL DIRIGENTE  
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

82  
28.1.04

**PROVINCIA di BENEVENTO**  
**Settore Servizi ai Cittadini**  
**Servizio Affari Generali**

**U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO**

Prot. n. 583 del 2/02/04

AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
AVVOCATURA PROV.LE

AL PRESIDENTE  
NUCLEO VALUTAZIONE  
C/O RAGIONERIA

SEDE

**Oggetto:** DELIBERA N. 20 DEL 26.01.2004 AD OGGETTO: CORTE DI APPELLO DI NAPOLI –  
APPELLO SENTENZA TRIBUNALE BN N. 5411/01 – RATIFICA ATTI E  
AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO -

Per quanto di competenza, si trasmette copia della delibera indicata in oggetto,  
immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE  
Dr.ssa Patrizia TARANTO

**STUDIO LEGALE**  
**Avv. Andrea Verdicchio**

Via Filippo Raguzzini, n.6 82100- BENEVENTO -  
tel. e fax 0824/314173-314174  
email averdicchio@katamail.com

Spett.le  
Amministrazione Provinciale di  
**82100 – BENEVENTO**

POSTA PRIORITARIA

4943  
10-11

alla C.A. Dirigente Settore Legale – Avv. Vincenzo Catalano

OGGETTO: Appello avverso sentenza del Tribunale di Benevento n.5411/01  
- Venditti Domenico/Amm.ne Prov.le Benevento

Vs. rif. Determina di conferimento incarico del Dirigente del Settore  
Legale n. 75/9 del 9/3/2000


Con riferimento al contenzioso emarginato la presente per comunicare che,  
in data 9/10 u.s., il sig. Venditti Domenico ha notificato all'Amministrazione  
Provinciale di Benevento, presso il mio studio, quale domicilio eletto nel giudizio  
di primo grado, l'atto di appello avverso la sentenza n. 5411/2001 del Tribunale  
di Benevento.

L'udienza di discussione dinanzi alla Sezione Lavoro della Corte di  
Appello di Napoli è fissata per il 17 febbraio 2004 ed il Giudice relatore è la  
Dott.ssa Maria Rosaria Rispoli.

A disposizione per ogni eventuale attività a svolgersi l'occasione è gradita  
per porgere Cordiali Saluti.

Benevento, 6 novembre 2003

Avv. Andrea Verdicchio



Si allega: atto di appello notificato

Studio Legale Associato  
Sauchella-Maffei  
Via Fragneta 82030 Torrecuso (BN)  
Tel./fax 0824/874531-875075-874262  
C.F./P.I. 01213860628



CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO

ATTO DI APPELLO

PROCURA

Il Sig. Venditti Domenico, nato il 19.09.1930 a Castelvenere (BN) ed ivi residente alla Via Petrarca, 88, rapp. e difeso dall'avv. Giuseppe Sauchella ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Rosaroll, 70, presso lo studio dell'Avv. Angelo Pica in forza e virtù di procura a margine del presente atto,

DICHIARA

alla Provincia di Benevento, in pers. del Presidente p.t., elettivamente dom.ta in Benevento alla Via Pirandello, 6 presso lo studio dell'avv. Andrea Verdicchio, che essa, con il presente atto,

PROPONE APPELLO

avverso la sentenza n° 5411/2001 (Cron. N° 11696) emessa in data 05.07.2001 dal Tribunale di Benevento - sezione lavoro - Dr.ssa Valeria Piccone - nel giudizio n° 2653T/99 R.G., motivazione depositata il 11.09.2001, non notificata al procuratore dell'appellante.

FATTO

Con atto di citazione notificato il 28 maggio 1994, il Sig. Venditti Domenico conveniva in giudizio la Provincia di Benevento per ottenere la condanna al risarcimento, in proprio favore, dei danni alla persona ed alla vettura subiti in occasione dell'incidento verificatosi in data 26.01.1993, oltre accessori, spese e competenze di lite, deducendo che l'incidento occorsogli era avvenuto durante una "gita di servizio" nel rispetto delle disposizioni dell'amministrazione, evidenziando tra l'altro un obbligo per l'Amministrazione di stipulare una apposita polizza assicurativa a garanzia dei dipendenti autorizzati a servirsi del

All'avv.to Giuseppe Sauchella c/o Avv. Angelo Pica. Rappresentatemi e difendetemi nella presente procedura, in ogni sua fase e grado, compresa quella eventuale di opposizione e di esecuzione forzata, con ogni più ampio potere, incluso quello di proporre domanda riconvenzionale, di transigere e conciliare, riscuotere e quietanzare, farsi sostituire, di nominare avvocati domiciliatari. Intendo per rato e fermo il Vostro operato, ed eleggo domicilio presso il Vostro studio alla Via Rosaroll, 70 Napoli.

Torrecuso li 28/05/02

*Domenico Venditti*

Tale è

*Angelo Pica*

13642 *M*

- 2 SET. 2003

*h.n*



mezzo proprio in occasione di adempimenti di servizio fuori dall'ufficio ai sensi dell'art. 23 del DPR 333/90.

Resisteva la Provincia di Benevento deducendo la infondatezza della domanda.

Il G.I., ritenuta la causa di competenza Tabellare del Giudice del Lavoro, rimetteva gli atti al Presidente che assegnava la causa alla sezione lavoro, G.U. D.ssa Piccone, che decideva la causa con la sentenza impugnata dichiarando il difetto di giurisdizione del G.O.

Avverso tale sentenza del Tribunale di Benevento, il ricorrente, come sopra rapp. e difeso, con il presente atto, propone formale **appello** per i seguenti

#### **MOTIVI:**

I.- Erroneamente, illegittimamente ed immotivatamente il Tribunale ha respinto la domanda dichiarando il proprio difetto di giurisdizione.

Difatti, il petitum sostanziale del giudizio di 1° grado ha riguardato il risarcimento dei danni subiti dall'istante alla propria integrità fisica nonché alla propria autovettura usata per motivi servizio.

L'individuazione della giurisdizione deve avvenire alla stregua di un criterio, in base al quale, se la pretesa risarcitoria costituente il cosiddetto petitum sostanziale si fonda sulla invocazione di una responsabilità contrattuale, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre, se la pretesa si fonda sull'invocazione di una responsabilità extracontrattuale, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto in tal caso la pretesa non trae titolo dal rapporto di pubblico impiego, bensì dalla violazione di un diritto assoluto, quale quello alla vita ed all'integrità fisica, rispetto al quale la tutela discende direttamente dal principio del "neminem laedere", il quale preesiste agli obblighi della Pubblica Amministrazione inerenti al rapporto di pubblico impiego

e dà luogo ad una tutela del tutto autonoma, riguardo alla quale quel rapporto assume il valore di presupposto estrinseco ed occasionale.

La Suprema Corte, sezione unite, in materia, ha recentissimamente sancito che *“in ordine all'azione risarcitoria per la lesione della propria integrità fisica, esercitata da un soggetto legato da un rapporto di pubblico impiego attribuito, anche dopo il d.lg. n. 29 del 1993, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la qualificazione dell'azione in funzione del riparto della giurisdizione (secondo il criterio per cui la giurisdizione compete al giudice amministrativo se l'azione è contrattuale ed al giudice ordinario se è extracontrattuale), stante il carattere autonomo e prioritario della tutela del diritto assoluto alla vita ed all'integrità fisica, deve avvenire nel senso della extracontrattualità, oltre che nel caso dell'espressa invocazione della cosiddetta responsabilità aquiliana, tutte le volte che non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore della responsabilità contrattuale, come quando la richiesta risarcitoria sia genericamente riferita all'integrità fisica, senza deduzione della violazione dell'inosservanza di una specifica obbligazione contrattuale, dovendosi, peraltro, considerare che la semplice prospettazione dell'inosservanza dell'art. 2087 c.c. o di altre disposizioni legislative strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro, non è di per sé sola sufficiente a giustificare la qualificazione dell'azione come contrattuale, potendo essere stata effettuata in funzione esclusiva della dimostrazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di lesioni colpose e della configurabilità dell'illecito come extracontrattuale”* (Cass. Civ., sez. un., 14 dicembre 1999, n° 900).

Nella fattispecie, giova ripetere, il sig. Venditti ha richiesto, con il presente giudizio, oltre al risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo, il risarcimento

delle lesioni subite a seguito dell'incidente avvenuto in data 26.1.93, richiesta avente natura extracontrattuale, diritto risarcitorio che preesiste agli obblighi della Pubblica Amministrazione inerenti al rapporto di pubblico impiego e dà luogo ad una tutela del tutto autonoma, riguardo alla quale quel rapporto assume il valore di presupposto estrinseco ed occasionale.

**Il Primo Giudice, non essendo emersa una precisa scelta del danneggiato in favore della responsabilità contrattuale, doveva qualificare l'azione nel senso della extracontrattualità.**

II.- Fermo restando quanto sopra, in subordine, nel caso l'Ecc.ma Corte ritenesse la domanda di risarcimento di natura contrattuale va rilevato quanto segue.

Nella sentenza impugnata viene dichiarata *“la impossibilità di ricondurre la fattispecie in esame, rationis temporis, nell'ambito della giurisdizione ordinaria alla luce del disposto di cui all'art. 45, comma 17, d.p.r. n° 80/98, a mente del quale sono devolute al giudice ordinario tutte le questioni inerenti al rapporto di lavoro relative al periodo successivo al 30 giugno 1998.”*

Ebbene, il richiamato comma 17 dell'art. 45 del DPR 80/98 è stato modificato dal comma 7 dell'art. 69 del D.vo 30 marzo 2001, n. 165 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 9 maggio, n. 106) che è ora del seguente tenore: *“Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”.*

Il legislatore, pertanto, ha modificato la disposizione, mutandone il contenuto normativo e affermando, in luogo delle <<(controversie) restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000>> il diverso <<(le controversie) restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000>>.

Per l'effetto della modifica intervenuta, entrata in vigore nel corso del giudizio di primo grado e prima della sentenza impugnata, resta confermata la giurisdizione del giudice amministrativo qualora le controversie attinenti al periodo fino al 30 giugno 1998, come nel caso in esame, siano state proposte a tale Giudice, intendendo il 15 settembre 2000 come un termine decadenziale ampio ma riferito esclusivamente all'azione innanzi al Giudice Amministrativo.

**Di conseguenza, qualora l'azione non sia stata proposta davanti al G.A. entro il suddetto termine, l'interessato può proporre la domanda innanzi al Giudice Ordinario.**

**Dare un diverso senso o portata alla modifica ne snaturerebbe il significato e il motivo della modifica stessa!**

Se così stanno le cose, come stanno, è intervenuta una norma sopravvenuta che ha modificato la giurisdizione facendo diventare competente il Giudice Ordinario non avendo il Venditti prodotto nessun ricorso innanzi al G.A. entro il 15.09.2000.

*E' ius receptum in Giurisprudenza che "le norme sopravvenute in corso di giudizio che modificano la giurisdizione e la competenza trovano applicazione anche nei giudizi pendenti se tale giurisdizione o competenza venga, per l'effetto, attribuita ai giudici dinanzi ai quali la causa pende, ovvero dinanzi ai quali la*

*causa stessa dovrebbe essere ripresa o riassunta se fosse dichiarato che, al momento della domanda, essi mancavano della giurisdizione o della competenza che hanno esercitato*" (Cass. civ., Sez.III, 09/04/2001, n.5279).

Infatti, il novellato art. 5 c.p.c. - che sancisce l'irrilevanza, ai fini della determinazione della giurisdizione, delle norme entrate in vigore successivamente alla proposizione della domanda - non esclude che debbano trovare applicazione, nei giudizi pendenti, le norme sopravvenute se queste, regolando la giurisdizione, l'attribuiscono al Giudice avanti al quale la domanda era stata già proposta (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 29/10/1997, n.10634).

La Suprema Corte ha in proposito confermato che *"la nuova formulazione dell'art. 5 c.p.c. non esclude che debbano trovare applicazione nei giudizi pendenti le norme sopravvenute, le quali, diversamente regolando la giurisdizione, l'attribuiscono al giudice davanti al quale la domanda è stata proposta* (Cass. civ., Sez.un., 12/06/1997, n.5299).

La sentenza impugnata, pertanto, non ha erroneamente tenuto conto della intervenuta modifica legislativa che ha attribuito alla Giurisdizione del G.O. le controversie relative a questioni insorte in precedenza al 30 giugno 1998 e per le quali non vi è stato ricorso al G.A. entro il 15.09.2000.

Il Primo Giudice doveva, conformemente alla Giurisprudenza succitata, ritenere la propria giurisdizione a seguito dell'intervenuta modifica legislativa in corso di giudizio che ha modificato in proprio favore la giurisdizione.

Ragionare in maniera diversa porterebbe all'assurdo che il Venditti dovrebbe (o potrebbe) ripresentare nuovamente il ricorso innanzi al G.O. nonostante quest'ultimo ha già dichiarato il proprio difetto di giurisdizione!

Per questi motivi, l'appellante, come sopra rapp e difeso, così

**CONCLUDE:**

*“Voglia l’On.le Corte di Appello, contrariis rejectis, per i motivi suesposti, accogliere il presente appello e, per l’effetto, riformare in toto la sentenza impugnata dichiarando che il Giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione, rimettendo le parti innanzi al Primo Giudice, ovvero, nel merito, accogliere tutte le richieste, anche istruttorie, di cui all’atto introduttivo e alle successive integrazioni”.*

Con la condanna, altresì, della Provincia al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto difensore anticipatario.

Allega:


- 1) Sentenza n° 5411/01 del 05.07.2001 del Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro.
- 2) Fascicolo di parte di primo grado.

Napoli li 29.05.2001

Con viva osservanza.

S.J.

Avv. Giuseppe Sauchella





# CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

\*\*\*\*\*

## SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA

\*\*\*\*\*

### DECRETO DI FISSAZIONE

n. 1315/02 Reg.gen. Lavoro

Il Presidente

Letto il ricorso,

Visto l'art.435 c.p.c.,

fissa

l'udienza del 17 FEB. 2004 ore 09,30 per la discussione dinanzi al Collegio.

Nomina relatore dott.Maria Rosaria RISPOLI (III unità).

Napoli, 28/10/02

IL PRESIDENTE  
(dr.A.Buonajuto)

depositato in Cancelleria il 28/10/02

Il cancelliere

#### *Riservato alla cancelleria*

All'Archivio Corrente/Generale  
della Sezione Lavoro, previdenza ed assistenza  
presso il Tribunale di \_\_\_\_\_

Si trasmetta con cortese sollecitudine, e comunque entro la data fissata per la discussione innanzi al Collegio, il fascicolo di ufficio relativo al ricorso avverso la sentenza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ emessa da detto Tribunale nel procedimento n. \_\_\_\_\_ r.g. 1° grado tra \_\_\_\_\_

Napoli, \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO  
NOTIFICA CHE SI RILASCI A RICHIESTA  
dell'Avv..

NAPOLI

-7 OTT. 2003

IL CANCELLIERE - p.08



RECEIVED



TRIBUNALE DI BENEVENTO  
RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2003 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di ottobre;  
Istante il Sig. **Venditti Domenico**, rapp. e difeso come innanzi;  
Io sottoscritto Uff. Giud. addetto all'**U.N.E.P.** presso il Tribunale di Benevento ho notificato copia dell'antescritto atto di appello e pedissequo decreto di discussione, ad ogni effetto e conseguenza di legge alla **Provincia di Benevento**, in persona del Presidente p.t., elett.te dom.to in Benevento alla Via Pirandello, 6 presso lo studio dell'avv. Andrea Verdicchio, mediante consegna a mani di *proprio*

*del procuratore*  
*Avv. Andrea Verdicchio*

*nr P. 60.03*  
*dc P. 10.03*

L'Ufficiale Giudiziario **DI BENEVENTO**  
Ufficio Giudiziario (B3)  
Busco *[Signature]*

